II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 23 novembre 1977**

**relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato istitutivo della CEE (IV/29.428 : GEC-Weir Sodium Circulators)**

**(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

(77/781/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 (1), in particolare gli articoli 4, 6 e 8,

vista la notificazione presentata alla Commissione il 14 marzo 1977, conformemente all'articolo 4 del regolamento n. 17, dalla società General Electric Company Limited di Londra, Regno Unito, relativa ad un accordo stipulato il 21 marzo 1977 e modificato il 30 settembre 1977, concluso con altre società, fra cui Weir Group Limited di Glasgow, Regno Unito, con la quale si chiedeva, in via alternativa, un'attestazione negativa,

vista la decisione della Commissione del 18 luglio 1977 di iniziare una procedura relativamente a tale accordo,

sentite le imprese interessate conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e alle disposizioni del regolamento della Commissione n. 99/63 (2),

vista la pubblicazione del contenuto essenziale dell'accordo effettuata a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 188 del 6 agosto 1977, relativamente alla quale la Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione da parte di terzi,

visto il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, emesso conformemente all'articolo 10 del regolamento n. 17 il 20 ottobre 1977,

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

### I. I FATTI

#### 1. L'oggetto della procedura

La procedura in questione riguarda un accordo per la costituzione di un'impresa in comune (joint venture), che le parti hanno stipulato al fine di sviluppare e produrre in comune pompe al sodio e di ripartire tra loro le relative attività di sviluppo e di produzione.

#### 2. Le parti contraenti

a) Le parti contraenti dell'accordo per l'impresa in comune, che hanno la sede sociale nel Regno Unito, sono le seguenti società :

   i) Weir Pumps Ltd ;

   ii) The Weir Group Ltd, che ha la proprietà e il controllo di Weir Pumps Ltd,

iii) The English Electric Company Ltd, che opera per il tramite della filiale GEC Reactor Equipment Ltd,

iv) The General Electric Company Ltd, che ha la proprietà e il controllo di English Electric Company Ltd.

b) Ai fini della presente decisione, le società di cui al precedente paragrafo a), punti i) e ii), sono in appresso denominate collettivamente « Weir », mentre le società di cui allo stesso paragrafo a), punti iii) e iv) sono designate collettivamente con la sigla « GEC ». Con i nomi « Weir » e « GEC » si intendono inoltre designare, se del caso, le altre società affiliate di Weir Group Ltd e rispettivamente di General Electric Company Ltd ; con i nomi « Weir » e « GEC » sono indicate in appresso le due parti contraenti dell'accordo per l'impresa in comune.

c) Weir Group Ltd ha un capitale sociale effettivamente versato di £ 6 234 000 ed opera, in parte attraverso le sue filiali, nei settori dello sviluppo, della produzione e della vendita di vari prodotti, fra cui pompe, prodotti in acciaio fuso ed in particolare oggetti in acciaio di alta precisione, impianti di dissalazione e accessori di tali impianti, sistemi di ermetizzazione idraulici e pneumatici e materiale aeronautico.

Weir Group Ltd ha filiali nel Regno Unito, nonché in altri paesi della Comunità e del mondo.

Nel 1976 il volume d'affari complessivo del gruppo Weir è stato di £ 138 121 000.

d) General Electric Company Ltd ha un capitale sociale interamente liberato di £ 137 174 549 ed opera, in parte attraverso le sue filiali nei settori dello sviluppo, della produzione e della vendita di macchinari e prodotti elettrici ed elettromeccanici, per quanto riguarda soprattutto la produzione e la distribuzione di energia, nonché nel campo dell'ingegneria industriale (compresa la fabbricazione di pompe), delle telecomunicazioni, della strumentazione aeronautica e dei prodotti di consumo. GEC utilizza prodotti della fusione e colate in acciaio di alta precisione.

General Electric Company Ltd ha numerose filiali nel Regno Unito e in altri paesi della Comunità e del mondo.

Nell'esercizio finanziario terminato il 31 marzo 1977 il volume d'affari complessivo consolidato del gruppo GEC è stato di £ 2 054 600 000. Una notevole parte di tale volume d'affari, per un importo di circa £ 306 000 000, proviene da vendite e da prestazioni di servizi vari nel settore dell'energia, comprese le vendite e i servizi di assistenza concernenti le apparecchiature dei reattori nucleari.

### 3. L'accordo per l'impresa in comune

a) Stipulato in data 21 marzo 1977, l'accordo in questione è stato notificato alla Commissione il 14 aprile 1977. Gli obiettivi da conseguire con tale accordo sono : i) la creazione di una impresa in comune tra le parti contraenti ; ii) l'aggiudicazione a questa impresa, da parte di Nuclear Power Company (Risley) Ltd (« NPC »), di un contratto di sviluppo (« development contract ») per lo sviluppo di pompe al sodio utilizzabili nei reattori veloci ad uso commerciale costruiti nel Regno Unito, alle condizioni di cui al punto 4 g) della parte I ; e iii) lo sviluppo e, nel caso in cui tale sviluppo sia coronato da successo, la produzione e la vendita di pompe al sodio in impresa comune tra le parti contraenti.

NPC è un'azienda controllata da United Kingdom National Nuclear Corporation Ltd, che ne possiede l'intero capitale azionario, ed opera in base a direttive statali. (National Nuclear Corporation Ltd è proprietà della United Kingdom Atomic Energy Authority [società interamente posseduta e controllata dallo Stato] per il 35 %, di British Nuclear Associates Ltd [di proprietà di società industriali interessate al settore dell'energia] per il 35 % e di The General Electric Company Ltd per il 30 %).

b) L'accordo prevede inoltre l'assegnazione a ciascuna parte contraente di particolari settori di attività ; continuando ad operare all'interno di questi settori ciascuna parte apporterà all'impresa in comune il proprio contributo di tecnologia, di lavoro e di parti componenti ; Weir contribuirà agendo soprattutto nei settori della tecnologia delle pompe e dell'idraulica, mentre GEC agirà in particolare nei settori della tecnologia dei reattori nucleari, della strumentazione e dell'ingegneria meccanica ed elettrica. A seguito della notificazione dell'accordo su richiesta della Commissione le parti hanno modificato in data 30 settembre 1977 talune disposizioni dell'accordo relative ai particolari settori di attività assegnati a ciascuna di esse. Le principali disposizioni e le modifiche ad esse apportate sono elencate al punto 3 e) vi), vii) e ix) della parte I.

c) Le pompe al sodio oggetto dell'accordo sono le pompe centrifughe al sodio a flusso misto e assiale da utilizzare nei circuiti primario e secondario dei reattori veloci commerciali. Le pompe al sodio sono descritte con maggiori particolari al punto 4 della parte I.

d) Gli accordi di associazione nell'impresa comune tra le parti sono interamente stipulati su base contrattuale e non dipendono, per quanto riguarda la validità o l'esecuzione, dalla proprietà o dal controllo congiunti di una società distinta. Tuttavia,

le disposizioni di natura contrattuale fissate dalle parti hanno tutte le caratteristiche fondamentali di una vera e propria impresa in comune nell'accettazione corrente del termine poiché esse prevedono che le parti eserciteranno, su base paritaria e in comune, un'attività di controllo su tutte le attività da esse svolte in materia di pompe al sodio : la progettazione, il finanziamento, la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la vendita di tali prodotti.

e) Le principali disposizioni dell'accordo sono le seguenti :

i) ciascuna parte contraente ha una partecipazione del 50 % negli utili, nella proprietà, nelle perdite e negli attivi e passivi dell'impresa in comune.

ii) Le parti contraenti mettono a disposizione dell'impresa in comune tutto ciò che esse possiedono e produrranno in materia di documentazione, informazioni, progetti, proprietà, liquidità e diritti riguardanti lo sviluppo delle pompe al sodio per conto di NPC. Ciascuna parte concede una licenza, peraltro non esclusiva, all'impresa in comune di fare uso delle conoscenze ed invenzioni in precedenza acquisite utilizzabili nella fabbricazione delle pompe al sodio, indipendentemente dal fatto che tali conoscenze ed invenzioni siano protette da brevetti. Tutte le spese risultanti da tale utilizzazione saranno poste a carico dell'impresa in comune.

iii) Le parti provvederanno al necessario finanziamento dell'impresa in comune in parti uguali ed a condizioni uguali per quanto riguarda gli interessi, i rimborsi ed altro. Tutti i profitti che l'impresa in comune realizzerà saranno distribuiti in parti uguali ed a condizioni uguali tra le parti contraenti.

iv) L'impresa in comune è soggetta al controllo di un comitato in cui entrambe le parti sono rappresentate su base paritaria. Le decisioni del comitato dovranno essere prese all'unanimità. Alla guida dell'impresa in comune sarà posto un direttore nominato dal comitato.

v) Un certo numero di dipendenti di ciascuna parte contraente sarà assegnato all'impresa in comune ma rimarrà iscritto sui ruoli di paga del datore di lavoro originario e resterà soggetto al controllo amministrativo di quest'ultimo.

vi) L'impresa in comune sarà completamente responsabile per la progettazione, lo sviluppo e la vendita di pompe al sodio. Tutti i diritti relativi alle conoscenze tecniche, alla progettazione e ai brevetti risultanti dallo sviluppo o dalla produzione di pompe al sodio a norma dell'accordo apparterranno, fatti salvi unicamente i diritti dei terzi, all'impresa in comune.

Ai sensi del testo originario dell'accordo notificato, la necessaria attività di progettazione e di produzione, al livello sia dello sviluppo sia della successiva fabbricazione delle pompe al sodio, era assegnata direttamente, in parti distinte prefissate, all'impresa in comune e, nel quadro di subappalti concessi da quest'ultima, a ciascuna delle parti contraenti. A seguito delle modifiche introdotte su richiesta della Commissione, attualmente l'accordo assegna un settore di responsabilità principale a ciascuna parte contraente, anche se non sono fissati rigidamente a priori i settori esclusivi di attività in cui ciascuna parte dovrà operare nel periodo di validità dell'accordo. Tale modifica lascia maggiore spazio ad un'eventuale futura distribuzione dei compiti decisa in base alle nuove circostanze che si verranno a creare. Weir, pertanto, avrà una responsabilità primaria nell'idraulica e nella produzione di parti componenti ; GEC si occuperà principalmente dei settori meccanico ed elettrico e, inoltre, della produzione di parti componenti.

vii) Nella versione inizialmente notificata, l'accordo prevedeva inoltre che, nel caso di indisponibilità e di impossibilità di una parte contraente a svolgere le attività di sviluppo o di produzione ad essa subappaltate dall'impresa in comune, l'altra parte avrebbe avuto la facoltà di rifiutare di assumersi tali attività. Su richiesta della Commissione le parti hanno modificato detta disposizione nel senso che, nel caso di indisponibilità o di impossibilità di una parte contraente, all'altra parte viene data la possibilità di svolgere le attività in questione. Nella versione modificata, pertanto, l'accordo rende ora maggiormente possibile il subappalto di tali attività anche a terzi qualificati.

viii) L'attività dell'impresa in comune si svolge negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro di ciascuna parte contraente in modo che, per quanto riguarda le pompe al sodio, ciascuna parte può venire in possesso di conoscenze ed acquistare esperienza grazie all'attività svolta dall'altra parte. Le parti contraenti si scambiano reciprocamente tutte le esperienze e tutte le conoscenze acquisite nel corso della lavorazione.

ix) Le parti si impegnano, per il periodo di validità del contratto di sviluppo deciso da NPC e per i cinque anni successivi a tale periodo, a non avviare attività concorrenti con quelle dell'impresa in comune nei settori

dello sviluppo, della produzione o della vendita di pompe al sodio. Tale previsione di non concorrenza perde valore col venir meno dell'accordo o dell'impresa comune. In corso di validità tale restrizione è subordinata alla libertà di ciascuna parte di agire in modo indipendente qualora un cliente rifiuti di entrare in rapporto con la joint venture oppure se una parte rifiuti di cooperare con l'impresa in comune nell'accettazione di un contratto relativo alla fabbricazione di pompe al sodio. Nella versione notificata, l'accordo prevedeva che in entrambi i casi la parte che accettasse il contratto in questione avrebbe comunque potuto subappaltare all'altra parte contraente le lavorazioni assegnate a quest'ultima ai sensi del testo originale dell'accordo. A seguito delle discussioni avute con la Commissione, le parti hanno modificato l'accordo nel senso che in tali casi la parte che accetti il contratto darà all'altra parte la possibilità, ma non il diritto assoluto, di intraprendere la lavorazione a titolo di sua attività principale. Il testo modificato presenta una maggiore elasticità, perché aumenta la possibilità di affidare tali lavorazioni anche a terzi qualificati.

x) Se una parte contraente ottiene un contratto per la produzione di pompe al sodio nel caso in cui un cliente abbia rifiutato di trattare con l'impresa in comune oppure una parte abbia rifiutato di cooperare con l'impresa stessa (vedi i precedenti punti 3 e) ix), la parte che ottiene il contratto ha il diritto di avere tutte le necessarie licenze, alle condizioni che saranno fissate tra le parti, oppure, in caso di disaccordo tra queste, mediante arbitrato.

xi) Fatte salve le disposizioni relative alla risoluzione del contratto per violazione dello stesso, liquidazione, impossibilità di adempimento o ragioni analoghe, l'accordo in questione e l'impresa in comune dureranno per tutto il periodo di validità del contratto di sviluppo concesso da NPC e, dopo, per l'ulteriore periodo necessario all'esecuzione degli ordinativi di pompe al sodio accettati dall'impresa in comune nei dieci anni successivi alla stipulazione dell'accordo (21 marzo 1977). Questo periodo ulteriore non deve superare i due anni al massimo oltre la scadenza dei dieci anni. Tranne che in caso di rinnovo, la durata complessiva dell'accordo e dell'impresa in comune non dovrebbe pertanto andare oltre la metà del 1989.

xii) NPC ha fatto pervenire alla joint venture un ordinativo in data 31 maggio 1977 per la prima fase del contratto di sviluppo stesso. Le parti contraenti ritengono che il contratto di sviluppo, considerando anche le fasi successive, resterà in vigore per sette anni circa, ossia fino alla metà del 1984.

xiii) Alla cessazione dell'accordo e dell'impresa in comune, ciascuna parte disporrà liberamente di licenze non esclusive, con il diritto di concedere sub-licenze, per lo sviluppo, la produzione e le vendite autonomi delle pompe al sodio elaborate dall'impresa in comune. Per tali licenze, le parti si pagheranno reciprocamente i relativi diritti a tassi che rifletteranno il giusto valore commerciale di tali licenze. In caso di disaccordo, i tassi saranno fissati mediante arbitrato.

xiv) Tutte le controversie relative all'accordo che non potranno essere composte amichevolmente tra le parti saranno sottoposte ad arbitrato.

**4. Pompe al sodio : sviluppo, fabbricazione e vendita**

a) La funzione delle pompe al sodio è di pompare e far circolare il sodio liquido per il raffreddamento attraverso il nucleo, ad elevata densità di potenza, dei reattori veloci impiegati per produrre energia elettrica. Il nucleo di un reattore è la sua regione centrale dove la reazione nucleare a catena si svolge ad altissima temperatura. L'acqua o i fluidi organici erano refrigeranti adatti per i reattori di tipo tradizionale, ma nei reattori veloci essi dovrebbero essere mantenuti a pressioni talmente elevate che un'improvvisa depressurizzazione potrebbe liberare grandi quantità di energia con effetti estremamente dannosi.

Tale fenomeno sarebbe accompagnato da una brusca caduta della capacità di raffreddamento. Il sodio è probabilmente il refrigerante più idoneo fra quelli conosciuti per i nuclei compatti dei reattori veloci, in quanto con il suo impiego si evitano i problemi di contenimento con pressioni elevate e perché esso possiede una capacità termica sufficiente per mantenere un tasso elevato di trasferimento del calore per convezione naturale. Tuttavia, l'uso del sodio come refrigerante e la sua circolazione presentano notevoli difficoltà tecnologiche.

b) Le caratteristiche di rendimento e di progettazione delle pompe al sodio dipendono rigorosamente dal modo di funzionamento del reattore nel quale esse debbono essere installate. Pertanto, le pompe al sodio dovrebbero essere previste con diversi tipi e con caratteristiche diverse per i diversi tipi di reattori. Il loro sviluppo e la loro fabbricazione richie-

dono notevoli conoscenze, esperienze e risorse da parte del fabbricante. I settori interessati comprendono la metallurgia, l'ingegneria di alta precisione, l'idraulica e le tecniche di controllo e misurazione. Le pompe debbono essere prodotte con tolleranze molto precise per poter spingere il refrigerante vincendo la resistenza del suo flusso naturale nei circuiti. Per impedire, per esempio, il grippaggio della pompa e fenomeni di gravitazione nel refrigerante, il buon funzionamento deve poter essere garantito per circa 25 anni.

c) In base alle considerazioni esposte al punto 4 g) della parte I, è probabile che un primo reattore veloce per uso commerciale sia costruito nel Regno Unito verso il 1980. Tale reattore avrebbe una potenza di circa 1 300 MW e richiederebbe pompe al sodio del tipo oggetto del contratto di sviluppo, per i propri circuiti di tipo primario e secondario. La potenza totale di pompaggio richiesta per le pompe del primario e secondario sarà dell'ordine di 50 MW. Il costo complessivo di produzione delle pompe dovrebbe essere dell'ordine di 20 milioni di sterline con un costo di sviluppo preliminare di circa 10 milioni di sterline.

d) Il periodo necessario per il completo sviluppo di tali pompe dovrebbe essere di circa otto anni ed estendersi parzialmente, forse per uno o due anni, oltre la prevista durata del contratto di sviluppo concesso da NPC (di cui al precedente punto 3 xii) sino alla fase di produzione. Non si può affermare con sicurezza che tale lasso di tempo sia sufficiente per sviluppare in modo esauriente e definitivo tali pompe, poiché è possibile che occorra procedere a nuove stime e progetti per porre rimedio ad alcuni problemi che potrebbero presentarsi durante la sperimentazione, la produzione o il funzionamento iniziale delle pompe prototipo. È perciò improbabile che le disposizioni dell'accordo relative alla produzione e ad altre attività successive delle parti, possano essere attuate prima della metà del 1985, ossia nella migliore delle ipotesi, meno di quattro anni prima della scadenza dell'accordo, nel 1989.

e) Circa 25 società aventi sede nella Comunità sono notoriamente specializzate in attrezzature per circuiti al sodio e in pompe per reattori nucleari (1). Fra esse c'è GEC che, prima della stipulazione dell'accordo, aveva già fornito pompe ed altre attrezzature per un reattore veloce sperimentale attualmente in esercizio nel Regno Unito. Anche la società Weir possiede una vasta esperienza nella fornitura di attrezzature di pompaggio, fra l'altro, per i reattori veloci ed ha già partecipato a bandi di gara per la fornitura di pompe al sodio per reattori veloci. I reattori veloci, che sono o dovranno essere dotati di pompe al sodio, si trovano nella fase sperimentale o sono in progetto nei seguenti paesi: Regno Unito, Francia, Italia, Paesi Bassi, Repubblica federale di Germania, Stati Uniti, Giappone e Unione Sovietica. Tutti questi paesi dispongono di sistemi di pompe al sodio a diversi stadi di elaborazione, ma sono poche le informazioni disponibili sul grado di sviluppo raggiunto nei diversi paesi. Da tutto ciò si può dedurre che nella Comunità esistono buone possibilità di sviluppo della concorrenza per la tecnologia delle pompe al sodio.

f) Talune caratteristiche delle pompe al sodio in precedenza fabbricate da GEC per i reattori veloci sperimentali nel Regno Unito furono ritenute bisognose di ulteriori sviluppi, ai fini della loro utilizzazione nel quadro di un sistema su vasta scala di reattori veloci ad uso commerciale. In considerazione di ciò, la United Kingdom Atomic Energy Authority e NPC hanno indotto GEC ad intraprendere un'attività di ulteriore sviluppo in questo campo unitamente ad un produttore specializzato di pompe in possesso di notevole capacità di sviluppo nel settore dell'idraulica, quale Weir. Approvata dalla United Kingdom Atomic Energy Authority, tale collaborazione comporterà un « programma di riprogettazione, sviluppo e sperimentazione da realizzare in un periodo di molti anni » (2).

g) I reattori veloci sono ancora in una fase relativamente iniziale di sviluppo. I programmi nazionali in questo campo hanno mostrato molte esitazioni e sono stati soggetti a molte interruzioni. Ciò è dovuto ad incertezze sulle soluzioni di progettazione nel contesto di una tecnologia in rapido sviluppo, ai lunghi termini necessari per ottenere le autorizzazioni dai pubblici poteri, a considerazioni di ordine sociale e politico, nonché a problemi di natura tecnica e agli insuccessi registrati in materia. Per quanto riguarda il Regno Unito, « non esiste attualmente alcun impegno (definitivo) relativamente ad un programma (di reattori veloci). La prossima importante fase nello sviluppo di tali reattori in questo paese e in altri riguarderà la progettazione e la costruzione di un primo reattore veloce destinato ad essere impiegato su scala commerciale ..... necessario al fine di stabilire se, tra l'altro, sia possibile risolvere opportunamente i problemi di sicurezza per renderne possibile l'utilizzazione commerciale. Tale sviluppo potrebbe richiedere dieci anni o anche più .....» (3). Attualmente, le autorità del Regno Unito stanno esaminando i programmi di tale futuro sviluppo, che sarà necessario sottoporre ad un'inchiesta ufficiale prima che si possano adottare decisioni definitive in merito ai programmi di costruzione su vasta scala dei reattori veloci ad uso commerciale.

(1) L'industria nucleare in Europa, 1974 (Deutsches Atomforum e.V.).

(2) Dichiarazione della United Kingdom Atomic Energy Authority, 14 giugno 1977.

(3) Paragrafo 516 della Royal Commission Report (Regno Unito), sesta relazione: Nuclear Power and the Environment. Settembre 1976. Cmnd 6618.

## II. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 85, PARAGRAFO 1

L'articolo 85, paragrafo 1, del trattato stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

1. Le parti contraenti dell'accordo in questione sono imprese e l'accordo notificato costituisce un accordo ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1.

2. L'accordo restringe la concorrenza nei seguenti modi :

a) i) Pur mancando disposizioni esplicite in tal senso, la creazione di un'impresa in comune ha generalmente dei rilevanti effetti sull'attività delle società madri che detengono una significativa partecipazione nell'impresa comune. Nel settore coperto dall'impresa comune e nei settori connessi è molto probabile che le parti in causa coordinino il loro comportamento e si influenzino reciprocamente in merito a quelle che sarebbero state delle decisioni e attività indipendenti.

Quando le parti contraenti sono effettivamente o potenzialmente concorrenti, la loro partecipazione in un'impresa in comune è probabilmente in grado di indebolire la reciproca concorrenza, indipendentemente dall'esistenza di esplicite disposizioni restrittive in tal senso. Il fatto che l'impresa in comune non sia, come nella fattispecie, una società del tutto autonoma e distinta, ma che sia invece unicamente creata mediante un accordo, non costituisce una differenza di sostanza bensì soltanto una differenza di forma giuridica che non pregiudica le precedenti conclusioni.

ii) Anteriormente alla stipulazione dell'accordo che ha creato l'impresa in comune, entrambe le parti contraenti erano specializzate ed operavano nel settore dello sviluppo e della produzione di sistemi di pompe per i reattori veloci (vedi il precedente punto 4 e) della parte I). Weir già produceva pompe di tipo diverso dalle pompe al sodio per reattori veloci ed aveva già partecipato ad una gara per una prima progettazione di pompe di sodio. GEC aveva sviluppato e prodotto pompe elettromagnetiche e rotanti quali pompe al sodio, in conformità di un precedente capitolato, ed era stata ed è un'importante produttrice di altre attrezzature per reattori e di impianti per la produzione di energia in generale.

Ciascuna parte contraente ha accumulato una notevole esperienza nel settore oggetto dell'accordo per l'impresa comune ed è in grado di applicare la propria tecnologia nei settori collegati. Oltre ad una notevole base industriale ed ad importanti risorse finanziarie, ciascuna parte contraente è presente, attraverso filiali, in tutta la Comunità. Prima dell'accordo, pertanto, le parti erano concorrenti tra loro per lo sviluppo e la produzione delle pompe al sodio, settore che attualmente rientra nel campo di attività dell'impresa in comune.

iii) L'accordo notificato chiarisce e rafforza ulteriormente i dati effetti restrittivi di cui al punto 2 a) i) della parte II. Conferendo uguali poteri di controllo sull'impresa in comune a ciascuna parte contraente, tale accordo fa sì che in pratica nessuna di esse possa adottare liberamente decisioni su argomenti importanti relativi alla costruzione delle pompe al sodio. La creazione dell'impresa in comune e l'accordo stesso hanno per effetto di trasformare l'autonomia di cui ciascuna parte godeva in questo settore in un'attività comune di progettazione, finanziamento, ricerca, produzione e vendita, in modo tale che ciascuna parte ha rinunciato alla propria libertà di azione in relazione a tali attività.

b) Ne consegue che, mentre prima dell'accordo, vi era la indipendente disponibilità di due società per quanto riguarda lo sviluppo, la costruzione e la vendita delle pompe al sodio, ora, per la durata del contratto, queste sono rimpiazzate da una : cioè l'impresa in comune. Alla messa in opera dell'accordo, la richiesta degli acquirenti troverà, pertanto, i progetti ed i prezzi dell'impresa comune, senza la possibilità di progetti e prezzi alternativi di parti indipendenti.

c) Le società madri in linea di massima non faranno concorrenza alle attività dell'impresa in comune di cui esse hanno importanti partecipazioni, pur essendo del tutto libere su questo piano dal punto di vista contrattuale. In particolare in questo caso nessuna parte, almeno nel contesto di cui al punto 4 della parte I, sarebbe disposta a destinare le proprie risorse ad un'attività individuale di sviluppo superiore a quella oggetto dell'accordo per l'impresa comune. Tale conseguenza è resa più esplicita e garantita da una clausola espressa di non concorrenza contenuta nell'accordo.

Tranne che in casi eccezionali (vedi il punto 3 e) ix) della precedente parte I), nessuna parte è libera di agire in modo indipendente o di stipulare

accordi con terzi relativamente a qualsiasi attività che possa fare concorrenza alle finalità dell'impresa in comune. Salvo in casi eccezionali, nessuna parte contraente è disponibile per collaborare in modo indipendente con terzi nell'attività di sviluppo delle pompe al sodio e per fornire informazioni di natura tecnica a terzi a questo fine o per cercare in modo indipendente dei clienti per fornire delle pompe al sodio.

d) La ripartizione tra le parti di tutti i risultati dello sviluppo ha per effetto che nel periodo di validità dell'accordo entrambi le parti contraenti mantengono lo stesso livello e la stessa qualità di tecnologia nel settore della costruzione delle pompe al sodio, in modo che nessuna di esse possa conseguire un vantaggio tecnologico nei confronti dell'altra per quanto riguarda le pompe al sodio o i sistemi di fabbricazione applicabili.

e) In una tale circostanza l'esistenza di un'impresa in comune in un determinato settore è in grado di fornire alle società madri, che hanno interessi anche in altri settori, opportunità e incentivi sufficienti per ampliare le loro attività comuni e per diminuire il grado di concorrenza esistente tra loro in quegli altri settori. Nella fattispecie, ciascuna parte contraente ha interessi molto diversificati in campo industriale. Oltre all'attività in comune nel settore coperto dell'accordo per l'impresa in comune, le parti contraenti operano in altri settori concorrenti tra loro. A titolo d'esempio, entrambi le parti contraenti producono pompe diverse da quelle al sodio, in particolare pompe per impianti generatori di energia e per oleodotti e, per quanto riguarda le fusioni e le colate in acciaio di alta precisione, Weir è un'importante produttrice e distributrice di tali prodotti e GEC ne è una importante utilizzatrice. Pertanto, le parti contraenti hanno in altri settori attività concorrenti tra loro non solo in senso orizzontale ma anche in senso verticale. I dipendenti più esperti di ambedue le parti sono assegnati al campo di attività dell'impresa in comune, pur restando iscritti sui ruoli di paga del datore di lavoro originario e soggetti al controllo amministrativo di quest'ultimo. Tali dipendenti continuano ad agire nell'interesse delle attività del proprio datore di lavoro anche al di fuori del campo di attività dell'impresa in comune. Continuando a restare strettamente collegati tra loro all'interno dell'impresa in comune, si può prevedere che gli interessi coincidenti delle parti in altri settori provocheranno un indebolimento della concorrenza tra loro anche in tali altri settori.

f) A norma dell'accordo, ciascuna parte deve apportare all'impresa in comune il proprio contributo di responsabilità e di lavoro. Nella versione inizialmente notificata, le disposizioni dell'accordo riconoscevano a ciascuna delle parti contraenti, per il periodo di validità dell'accordo stesso, diritti abbastanza generici di eseguire lavori non soltanto nel proprio campo, ma anche nel campo dell'altra parte quando quest'ultima non fosse disposta o non fosse in grado di svolgere il proprio compito. Tali disposizioni restringevano la concorrenza perché avevano per effetto di rafforzare l'esclusività della collaborazione tra le parti e di eliminare in pratica ogni possibilità di accesso a tale attività da parte di terzi qualificati.

g) Tutti gli effetti restrittivi suddetti sono accentuati in modo notevole data la notevole importanza delle parti sul mercato in questione.

3. L'accordo in questione può pregiudicare il commercio tra Stati membri, per ciò che riguarda le restrizioni di cui al precedente punto 2 della parte II, nei seguenti modi :

a) Attualmente le pompe al sodio sono utilizzate e progettate nel Regno Unito, in Francia, nella Repubblica federale di Germania, in Italia e nei Paesi Bassi. In tutti questi paesi operano società specializzate nella produzione di attrezzatura per circuiti a sodio e di pompe di circolazione per reattori nucleari. Ciascuna delle parti è stabilita principalmente nel Regno Unito, ha delle attività altrove nella Comunità e, in particolare, ciascuna parte ha una esperienza per quanto concerne le pompe al sodio. È noto che una tale esperienza è richiesta anche negli altri Stati membri oltre al Regno Unito. Senza l'accordo notificato, le parti sarebbero state libere :

i) di sviluppare, costruire o vendere in modo indipendente delle pompe al sodio anche per usi in altri Stati membri ;

ii) di cooperare in modo indipendente per lo sviluppo delle pompe al sodio con terzi anche in altri Stati membri.

In virtù dell'accordo e della creazione dell'impresa in comune, nessuna parte contraente è libera di impegnarsi in modo indipendente nello sviluppo, nella produzione, nella distribuzione o nella cooperazione.

b) Vi sono nella Comunità 25 società specializzate nella installazione di circuiti al sodio e di pompe al sodio per reattori nucleari (vedi 4 e) del punto I precedente). La cooperazione fra le due parti che hanno una importanza notevole sul mercato in questione nel Regno Unito potrà avere per effetto di rendere più difficili, per i produttori di pompe al sodio degli altri Stati membri, le vendite delle pompe al sodio nel Regno Unito e di rendere più probabile che tutte le vendite delle parti contraenti negli altri Stati membri siano effettuate congiuntamente piuttosto che indipendentemente.

4. Tali restrizioni possono incidere in misura notevole sulla concorrenza, perché le parti contraenti hanno una notevole consistenza sul piano industriale, entrambi dispongono di importanti risorse finanziarie ed entrambi sono presenti in tutta la Comunità; d'altra parte i prodotti dell'impresa comune sono molto costosi e di notevole importanza.

5. In considerazione di quanto precede, all'accordo notificato si applica l'articolo 85, paragrafo 1.

## III. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 85, PARAGRAFO 3

L'articolo 85, paragrafo 3, del trattato stabilisce che le disposizioni del paragrafo 1 dello stesso articolo possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi accordo che contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

1. L'accordo e l'impresa in comune in questione contribuiscono a migliorare la produzione e la distribuzione dei prodotti e a promuovere il progresso tecnico nel modo seguente:

a) I prodotti dell'impresa comune sono molto elaborati sul piano tecnico. Essi sono pompe per un refrigerante a metallo liquido destinate ad operare in un ambiente ad alto grado di reattività e potenzialmente pericoloso a temperature molto elevate. Il loro sviluppo è costoso e richiede l'impiego altamente specializzato di differenti capacità tecnologiche ed altamente specializzate. Le possibilità di corrosione e di erosione del metallo pongono problemi di metallurgia, mentre gli eventuali effetti di cavitazione nel refrigerante pongono problemi di idraulica. La sicurezza di un buon funzionamento per lunghi periodi di tempo esige che le tolleranze siano minuziosamente calcolate. Ciò richiede uno sforzo notevole e comporta rischi che le parti devono superare fornendo all'impresa in comune tutte le loro capacità e risorse differenti ma complementari. Nessuna delle parti contraenti potrebbe da sola, con le proprie risorse e capacità, sviluppare pompe al sodio complete e dotate di tutte le caratteristiche illustrate con la stessa efficacia ed economicità o con la stessa velocità di quanto invece possono fare in comune.

b) Nel Regno Unito gli unici clienti per i prodotti in questione sono NPC per lo sviluppo, e Central Electricity Generating Board, ente interamente controllato dallo Stato per i prodotti finiti. NPC e United Kingdom Energy Authority, congiuntamente responsabili per la progettazione dei prodotti in questione, hanno incoraggiato ed approvato la collaborazione delle parti contraenti nello sviluppo delle pompe al sodio nel quadro dell'impresa in comune. I soli clienti del Regno Unito, pertanto, hanno coscientemente e deliberatamente tralasciato i vantaggi rappresentati per loro dalla concorrenza esistente in questo settore, optando per il beneficio costituito dalla soluzione tecnica offerta dall'impresa in comune, alla quale le parti contraenti devono fornire ciascuna le proprie esperienze e tecnologie distinte ma complementari.

c) L'accordo e l'impresa comune hanno una durata limitata se considerata rispetto alla complessità dello sviluppo e delle prospettive future a lungo termine dei reattori veloci. Quando terminerà lo sviluppo in comune, oggetto dell'accordo, e l'accordo stesso sarà scaduto, ciascuna parte avrà acquistato maggiore forza grazie alle esperienze compiute dall'altra parte e avrà potenziato la sua competenza e la sua versatilità tecnologica per l'indipendente sviluppo, costruzione e vendita delle pompe al sodio, in modo da poter soddisfare interamente eventuali richieste di assistenza relative al funzionamento di tali pompe.

d) In base all'accordo, soprattutto Weir è in grado di rafforzare la propria posizione di fornitore di attrezzature per produzione energetica, specialmente in relazione alla tecnologia della pompa al sodio. Sotto questo aspetto GEC, il cui fatturato è dovuto per una quota cospicua (attualmente 306 milioni di sterline), alle forniture di impianti per centrali di produzione energetica, ha rappresentato una potenza economica molto più considerevole di Weir. È bensì vero che questi reciproci rapporti non subiranno mutamenti radicali, ma effetto di essi sarà che, in senso relativo, Weir amplierà considerevolmente la propria posizione competitiva nel settore.

2. Una congrua parte dei precedenti vantaggi andrà a beneficio di consumatori:

a) La temporanea messa in comune dei preesistenti impianti e patrimoni tecnologici di produzione e di sperimentazione, nonché delle altre attrezzature, non solo porterà a soluzioni migliori e tecnicamente più rapide, ma consentirà alle parti di evitare un doppio sforzo e impiego di risorse e consentirà così di realizzare economie, perché nessuna di esse e, di conseguenza, nessuno dei loro clienti dovrà finanziare quella quota di spese che in mancanza dell'impresa in comune dovrebbe stanziare per l'acquisizione di informazioni tecniche o di attrezzature che invece vengono fornite, grazie all'impresa in comune, dalla controparte.

D'altronde, alcuna parte contraente avrebbe potuto in modo indipendente realizzare il richiesto sviluppo così rapidamente come hanno fatto le parti nel contesto dell'impresa comune.

Tali vantaggi sono apprezzati dai soli clienti di pompe al sodio del Regno Unito (vedi I b) della parte III che precede) che, per il fatto di essere i soli clienti nel Regno Unito, possono trattare da una posizione di forza.

b) I vantaggi suddetti non saranno limitati agli acquirenti delle pompe al sodio, ma si estenderanno in generale ai clienti che richiedono tecnologia dei metalli liquidi e, in particolare, sistemi di circolazione a metallo liquido.

c) Per il tramite dell'impresa in comune, ciascuna parte intensificherà ed accelererà l'acquisizione di un organico complesso di conoscenze tecnologiche in materia di pompe al sodio. Allorché l'attività di sperimentazione sarà compiuta e l'accordo verrà a scadenza, ciascuna delle parti beneficierà di una più solida posizione concorrenziale nei confronti dell'altra ; i clienti miglioreranno pertanto le proprie possibilità di scelta, perché i fornitori avranno potenziato le proprie capacità.

3. L'accordo (nella versione modificata) e l'impresa in comune non impongono alle parti restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere i vantaggi menzionati nella precedente parte III ai punti 1 e 2.

a) Considerati i problemi tecnici descritti nella parte I, punto 4 a) e b) e nella parte III, punto 1 a), e tenuto conto delle capacità tecniche complementari delle parti, una cooperazione attuata nel contesto di un'impresa in comune produce, ai fini del conseguimento di soluzioni accettabili e tecnicamente tempestive e sicure, condizioni pratiche che sono migliori di quelle scaturenti dal libero gioco della concorrenza tra le parti.

b) Il livello tecnico raggiunto separatamente da ciascuna delle parti prima dell'accordo non era tale da indurre NPC ad assegnare ad una sola di esse un contratto di ricerche e sviluppo o a bandire tra di loro una gara di offerte competitive. Infatti, NPC ha incoraggiato le parti alla cooperazione ed ha accolto con favore l'impresa in comune da esse costituita.

c) Una forma di cooperazione caratterizzata da una maggiore indipendenza e da vincoli meno stretti rispetto ad un'impresa in comune non potrebbe portare, nella fattispecie, ad uno sviluppo di pari organicità ed ampiezza. Ad esempio, se le parti stipulassero un accordo per la reciproca concessione di licenze e comunicazione di informazioni, non potrebbero anche beneficiare in comune di tutte le altre rispettive capacità e attrezzature. Con un accordo di specializzazione, nessuna delle due parti potrebbe acquisire una sufficiente conoscenza delle lavorazioni dell'altra. Nessun altro tipo di accordo potrebbe consentire alle parti, in modo altrettanto esauriente, lo scambio permanente delle questioni e soluzioni tecnologiche alle quali esse sono congiuntamente interessate o arrecare i benefici esposti al punto 2 della parte III.

d) Negli anni trascorsi, GEC è stato rispetto a Weir un fornitore molto più grande di prodotti e servizi nel settore delle attrezzature di produzione energetica in generale e di impianti di reattori nucleari in particolare. Per i prodotti del tipo in questione si trova pertanto in una posizione di mercato molto più forte di Weir. Non era pertanto concepibile che Weir trascurasse — e infatti non intendeva trascurare — le opportunità di una partecipazione a pieno titolo e su base paritaria, che sono offerte da un'impresa in comune. Simili opportunità non potevano essere offerte a Weir da una forma associativa meno intensa.

e) Per quanto riguarda le restrizioni della concorrenza conseguenti all'impresa in comune e quelle conseguenti all'accordo valgono le seguenti considerazioni. Non era concepibile che una delle parti — date le circostanze del caso, in cui ciascuna di esse impegna nel lavoro comune tutte le sue attrezzature ed esperienze, presenti e future — riconoscesse alla controparte il diritto assoluto di sfruttare i risultati in modo indipendente ovvero associandosi con terzi. L'accordo comporta delle restrizioni di concorrenza che non prolungano i loro effetti oltre la durata dell'accordo e della impresa comune. D'altronde le restrizioni sono delimitate nettamente. Ciascuna parte è libera di agire in modo indipendente nel caso in cui un cliente potenziale rifiuti di concludere un affare con l'impresa in comune, oppure nel caso in cui la controparte rifiuti il proprio contributo all'impresa in comune nell'accettazione di un determinato ordinativo. Per le ragioni sopra esposte, sotto questo aspetto non era possibile per le parti stabilire, costituendo l'impresa in comune, restrizioni meno rigorose.

f) Il testo dell'accordo inizialmente notificato conteneva alcune disposizioni restrittive che non erano indispensabili per conseguire i summenzionati vantaggi : si tratta delle disposizioni sopra riferite nella parte I, punto 3 e) vi), vii) e ix). Queste disposizioni avevano per effetto una troppo rigida divisione del lavoro tra le parti per la durata dell'accordo ed attribuivano a ciascuna di esse dirittti molto estesi in ordine all'eseguibilità di una lavorazione che l'altra parte non volesse o non potesse

intraprendere. Su richiesta della Commissione, le parti hanno modificato tali disposizioni, prevedendo la possibilità di altre assegnazioni dei futuri ordinativi ed ampliando la possibilità di subappaltare i lavori a terzi qualificati.

4. L'accordo non consente alle parti di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

a) I sistemi di pompa al sodio sono attualmente in fase di prima realizzazione, oppure in fase di sperimentazione o sviluppo in Francia, Italia, Paesi Bassi, Repubblica federale di Germania, Stati Uniti, Giappone e URSS. Inoltre, nel Regno Unito si è avuto un precedente sviluppo di una pompa al sodio da parte di un'impresa terza, in ordine ad una sperimentazione effettuata in un circuito ad alta temperatura da NPC. La possibilità, per un ragionevole numero di altre società comunitarie ed extracomunitarie di accedere alla tecnologia della pompa al sodio assicura un potenziale di concorrenza da parte di imprese terze (vedi la precedente parte I, punto 4 e).

b) Dopo la scadenza dell'accordo, le parti si troveranno in reciproca e diretta concorrenza, con aumentate conoscenze e competenze tecniche reciproche.

5. L'accordo nella versione modificata soddisfa alle condizioni di esecuzione stabilite dell'articolo 85, paragrafo 3, fatte salve le osservazioni che seguono.

## IV. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO N. 17

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17 la dichiarazione di cui all'articolo 85, paragrafo 3, del trattato è rilasciata per un periodo determinato e può essere sottoposta a condizioni ed oneri.

1. L'accordo nella versione modificata e l'impresa in comune possono essere autorizzati a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, dalla data della notifica, cioè 14 aprile 1977, e fino alla scadenza dell'accordo medesimo, che dovrebbe verificarsi intorno alla metà del 1989 (vedi la precedente parte I, punto 3 e), ix) e xii). Se l'accordo non scadrà in conformità delle disposizioni in esso contenute, l'esenzione potrà continuare ad essere valida per la residua durata di esso, fermo restando che cesserà di avere effetto al più tardi il 31 dicembre 1989.

2. Le condizioni di esenzione sono soddisfatte per il periodo di cui sopra, esclusivamente alla luce delle particolari circostanze del caso di specie, come qui descritte. Tali condizioni non sarebbero state probabilmente soddisfatte per il periodo di cui sopra se le parti fossero state in grado di impegnarsi nella produzione congiunta o nella vendita congiunta di pompe al sodio per l'intero periodo dell'accordo o per un periodo di durata significativa. Nella fattispecie, è evidente che lo sviluppo pratico fino ad un sostanziale allestimento non potrà concludersi se non uno o due anni dopo la scadenza del periodo di validità del contratto aggiudicato da NPC, ossia uno o due anni dopo la metà del 1984 : ad esempio, verso la metà del 1986. A tale epoca, benché sia possibile che già anteriormente venga avviata una fase iniziale di produzione, sarà necessario effettuare continui controlli e risolvere, con un ulteriore sviluppo correttivo, i problemi di cui soltanto allora sarà dato riconoscere l'esistenza (vedi la precedente parte I, punto 4 d). Di conseguenza, il problema di un'effettiva produzione e vendita congiunta nel quadro dell'impresa in comune potrà sorgere soltanto negli ultimi tre anni e mezzo dell'accordo. Il periodo di esenzione nel caso attuale particolare, nella misura in cui si riferisca alla produzione e vendita in comune, è giustificato soltanto dalle considerazioni che precedono, dalla complessità dell'attività di sviluppo e dal probabile lungo termine previsto per i programmi di reattori veloci.

3. L'esenzione si riferisce unicamente all'accordo notificato, nella versione modificata del 30 settembre 1977, e non riguarda ampliamenti o modifiche della struttura ovvero l'ampliamento delle attività dell'impresa comune oltre i limiti fissati nell'accordo. La Commissione, per poter valutare sotto questo aspetto le operazioni dell'impresa in comune e la posizione delle parti, deve essere informata nei più brevi termini da queste ultime in merito a qualsiasi evento rilevante in particolare :

a) la data in cui entrerà in vigore il contratto di sviluppo aggiudicato da NPC (vedi la precedente parte I, punto 3 e) xii) ;

b) la data di entrata in vigore e la natura effettiva dei contratti stipulati durante il periodo di validità dell'accordo notificato con l'impresa in comune o con le parti o con una di esse, per lo sviluppo o la produzione di pompe al sodio, esclusi peraltro gli ulteriori contratti di sviluppo stipulati da NPC e dall'United Kingdom Atomic Energy Authority ;

c) l'ammissione di terzi diversi da NPC o dall'United Kingdom Atomic Energy Authority all'attività di sviluppo dell'impresa in comune, fatta eccezione per i fornitori o subfornitori di prodotti di minore importanza o per i compratori con esigenze particolari.

d) i lodi o i compromessi arbitrali conseguenti a procedure arbitrali in relazione alle materie soprammenzionate nella parte I punto 3 e) x), xiii) e e) xiv), o ad altre materie ;

e) il rilascio di licenze in conformità della precedente parte I, punto 3 e) xiii) e le condizioni in esse indicate ;

f) la stipulazione, effettuata dalle parti durante il periodo di validità dell'accordo notificato, di accordi per una reciproca cooperazione congiunta nello sviluppo, fabbricazione o vendita di ogni prodotto o altro nel settore dello studio dell'energia e della tecnologia dei metalli liquidi, ma non (a meno che essi siano per altri motivi notificabili) gli accordi principalmente relativi ai processi di fusione. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione « parti » comprenderà anche le future filiali rispettivamente sussidiarie di The Weir Company Ltd e di The General Electric Company Ltd, qualsiasi società che controlli l'una o l'altra di queste ed ogni filiale di tale società ;

g) la stipulazione di qualsiasi accordo o intesa che modifichi, sostituisca o annulli l'accordo notificato, modificato il 30 settembre 1977, ed ogni attività comune dalle parti concernenti le pompe al sodio ed eccedente i termini dell'accordo notificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

Il disposto dell'articolo 85, paragrafo 1, è dichiarato inapplicabile ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, all'accordo concluso in data 21 marzo 1977 e modificato in data 30 settembre 1977 da Weir Pumps Ltd, The Weir Group Ltd, The English Electric Company Ltd e da The General Electric Company Ltd. L'inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, ha avuto inizio il 14 aprile 1977 e coincide con la durata di validità dell'accordo quale attualmente prevista da quest'ultimo, ma non può eccedere il 31 dicembre 1989.

*Articolo 2*

La presente decisione è subordinata ai seguenti oneri :

Le parti — ossia The Weir Group Ltd in nome proprio e in nome delle sue filiali e The General Electric Company Ltd in nome proprio e in nome delle sue filiali — informeranno nei più brevi termini la Commissione di qualsiasi evento che riguardi :

a) la data in cui entrerà in vigore il contratto di sviluppo aggiudicato da NPC ;

b) la data di entrata in vigore e la natura effettiva dei contratti stipulati durante il periodo di validità dell'accordo notificato con l'impresa in comune o con le parti o con una di esse, per lo sviluppo o la produzione di pompe al sodio, esclusi peraltro gli ulteriori contratti di sviluppo stipulati da NPC o dall'United Atomic Energy Authority ;

c) l'ammissione di terzi — diversi da NPC o dall'United Atomic Energy Authority — all'attività di sviluppo dell'impresa in comune, fatta eccezione per i fornitori o subfornitori di prodotti di minore importanza o per i compratori con particolari esigenze ;

d) i lodi o i compromessi arbitrali conseguenti a procedure arbitrali relative all'accordo o all'impresa in comune ;

e) il rilascio di licenze in conformità della precedente parte I, punto 3 e) xiii) e le condizioni in esse indicate ;

f) la stipulazione, effettuata dalle parti durante il periodo di validità dell'accordo notificato, di accordi per una reciproca cooperazione congiunta nello sviluppo, fabbricazione o vendita di ogni prodotto o altro nel settore dello studio dell'energia e della tecnologia dei metalli liquidi ma non (a meno che essi siano per altri motivi notificabili) gli accordi principalmente relativi ai processi di fusione. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione « parti » comprende anche le future filiali rispettivamente sussidiarie di The Weir Company Ltd e di The General Electric Company Ltd, qualsiasi società che controlli l'una o l'altra di queste ed ogni filiale di tale società ;

g) la stipulazione di qualsiasi accordo o intesa che modifichi, sostituisca o annulli l'accordo notificato, modificato il 30 settembre 1977, ed ogni attività comune delle parti concernente le pome al sodio ed eccedente i termini dell'accordo notificato.

*Articolo 3*

La presente decisione è destinata a :

1. The Weir Group Ltd, 149 Newlands Road, Cathcart, Glasgow G44 4EX, Scotland,

   in nome proprio e in rappresentanza delle sue filiali.

2. The General Electric Company Ltd 1 Stanhope Gate, London W1A 1EH, England,

in nome proprio e in rappresentanza delle sue filiali.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1977.

*Per la Commissione*

Raymond VOUEL

*Membro della Commissione*